

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 MAGGIO 2015 presso il Palazzo della Cooperazione in Roma, si sono incontrate

AGCI-SERVIZI, FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPSERVIZI

e

le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

Premesso che

- a seguito della sottoscrizione in data 1 agosto 2013 da parte delle altre controparti, del rinnovo contrattuale "Logistica, trasporto merci e spedizioni", le parti hanno approfondito il confronto al fine di ricercare condizioni utili alla sottoscrizione anche da parte del movimento cooperativo facente capo alle Associazioni firmatarie;
- le OO.SS. prendono atto delle difficoltà delle cooperative aderenti che, nella stragrande maggioranza, sono attive in settori che non rientrano nell'ambito della filiera delle imprese sottoscriventi il citato CCNL;
- le parti hanno preso atto che lo strumento della gradualità, a seguito di accordi sindacali territoriali o attraverso iniziative proprie delle cooperative, volte a salvaguardare l'occupazione dei soci lavoratori, ha prodotto una distorsione del mercato;

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

APPLICAZIONE:

le parti concordano che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle cooperative che abbiano ad oggetto attività di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL Sezione Cooperazione.

GRADUALITA':

le cooperative contemporaneamente alla sottoscrizione del presente accordo, daranno corso al definitivo superamento della gradualità sugli istituti oggetto della stessa.

SISTEMA DI FLESSIBILITA' CCNL SEZIONE COOPERAZIONE:

Al fine di contrastare le cooperative di comodo e/o spurie consentendo loro di utilizzare forme di flessibilità contrattuali, in un contesto di possibile verifica da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo, il



presente istituto potrà essere utilizzato unicamente dalle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato e da quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.

Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedano l'istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa e una variabile.

Il premio di risultato sarà definito con le seguenti modalità:

La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio.

La parte variabile ovvero il 75% del montante complessivo verrà definita dai seguenti indici:

a) Risultato del conto economico della cooperativa riferito alla attività oggetto di applicazione del presente CCNL (qualora la cooperativa assolva a una pluralità di attività): 70%

b) Qualità della prestazione e della produttività: 30%

Un'ulteriore parte oraria pari a 48 ore, potrà essere destinata ad una specifica banca ore. Trimestralmente le imprese retribuiranno la maggiorazione oraria, pari al 10%, sulle ore accantonate e potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro. Alla fine dell'anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato come sopra definito. Le modalità di erogazione saranno definite a livello aziendale/territoriale tramite accordi sindacali unitari e successivamente depositati presso le competenti DTL.

Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente in settori economici non rientranti nella filiera del presente CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e l'orario contrattuale di 39 h. settimanali (divisore mensile 168) dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l'orario multi-periodale così come definito dall'art. 59 punto 1 del CCNL, da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.

APPLICAZIONE RINNOVO CCNL 1 AGOSTO 2013:

le cooperative con la sottoscrizione del presente accordo, daranno corso all'applicazione del rinnovo CCNL 01/08/2013.

A totale copertura del periodo 1 gennaio 2013/30 aprile 2015, ai lavoratori in servizio alla data del 1 maggio 2015, sarà corrisposta una somma tantum pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) in due tranches di Euro 200,00 (duecento/00) ciascuna di cui la prima con la busta paga del mese di luglio e la seconda entro il 31/12/2015.

[Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, including names like SBU, John, and others.]

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin, including names like M, A, and others.]

Per i lavoratori assunti nel periodo tra il 1 gennaio 2013 e il 30 aprile 2015, l'importo sarà calcolato in ventiseiesimi per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.


Con la firma del presente accordo le associazioni firmatarie hanno inteso chiudere la vertenza per il rinnovo contrattuale e superare i conteziosi aperti per le materie contenute nel suddetto accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

AGCI-SERVIZI



FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE



LEGACOOPSERVIZI



FILIT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI



Dichiarazione a verbale delle Associazioni cooperative.

Le associazioni cooperative ritengono di chiarire che il livello 6j ed il 6s sono livelli di inserimento per i Soci Cooperatori. I Soci Cooperatori, superato il periodo di permanenza previsto dal CCNL per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta.

